ItaliaOggi
20-GIU-2023
da pag. 25 / foglio 1 / 2
Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 20256 Diffusione: 17529 Lettori: 74000 (0006901)
DATA STAMPA
www.datastampa.it

*Il meccanismo inserito come correzione alla proroga dei versamenti fiscali nel dl 51/23*

06901 06901

# Tasse, una mora frazionata

## *Dopo il 20 luglio si verserà lo 0,40% sui giorni di ritardo*

DI CRISTINA BARTELLI
E GIULIANO MANDOLESI

La maggiorazione delle 0,4%, applicabile a chi verserà le imposte dopo il 20 luglio, sarà "ravvedibile".A partire dal 21 luglio, per ogni giorno di ritardo, i contribuenti dovranno corrispondere, insieme alle imposte, un decimo dello 0,4% fino a arrivare all'intero ammontare della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo (gli 11/11 dello 0,4%) applicabile per il pagamenti del 31 luglio. Il meccanismo è stato introdotto come sub emendamento all'emendamento (4.58) dei relatori alla legge di conversione del decreto legge 51/23 (dl Pa) all'esame dell'aula della camera, dopo il voto in commissione. Il tentativo di venire incontro alle richieste dei professionisti di ulteriore ammorbidimento della proroga dei versamenti (dal 20 giugno al 20 luglio senza sanzioni e poi fino al 31 luglio con mora dello 0.40%) è stata anticipata, ieri, dal viceministro Maurizio Leo intervenuto al convegno, a Milano, organizzato da JNIUS dal titolo "La delega fiscale, Riforma e semplificazione". Il vice ministro ha spiegato a *ItaliaOggi* che con la mora dello 0.40: «ad agosto non possiamo arrivare non ci sono le risorse quello che si puo' fare è ricalibrare lo 0.40% dopo il 20 luglio per i giorni che andranno fino al 31 luglio», ha spiegato Leo che ha calcolato il costo dello slittamento dei termini in 4,5 mld di euro. Oltre il viceministro Leo, erano presenti il presidente della commissione finanze della camera, Marco Osnato, il vicepresidente della regione Lombardia e assessore al bilancio Marco Alparone, moderati da Stefano Mazzocchi, dottore commercialista (si veda altro articolo a pagina 26). Dal 1 agosto invece le imposte corrisposte saranno trattate come versamenti tardivamente effettuati e puniti con l'applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo dovuto, salvo l'utilizzo da parte del contribuente del ravvedimento operoso, con la correlata riduzione della citata pena pecuniaria a seconda del momento il cui pagamento viene realizzato rispetto alla scadenza ordinaria (ai sensi dell'articolo 13 del dlgs 472/1197).

Di fatto il meccanismo anticipato dal Viceministro, la cui struttura fiscale ha trovato spazio in un sub emendamento al dl 51/23 prevede l'utilizzo di una forma di ravvedimento sprint anche alla maggiorazione a titolo di interesse applicabile ai versamenti delle imposte effettuate dai soggetti interessati alla proroga a partire dal prossimo 21 luglio.

Il ravvedimento sprint, disciplinato all'articolo 13 c.1 ultimo periodo del dlgs 472/1997, prevede infatti per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni dalla scadenza, l'ulteriore riduzione della pena pecuniaria pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

In questo caso il periodo di "ritardo" per gli interessati alla proroga è di complessivi 11 giorni, dal 21 luglio al 31 luglio e la scotistica dovrebbe di conseguenza prevedere una riduzione della maggiorazione pari ad 1/11 dell'intero ammontare per ogni giorno di ritardo.

In tema di proroga inoltre, sta trovando forma normativa quanto anticipato dal MEF (il Ministero dell'economia e delle finanze) nel comunicato stampa pubblicato lo scorso 14 giugno con un emendamento al dl 51/23. Oltre a quanto già noto, la disposizione specifica che il differimento del termine di pagamento delle imposte dal 30 giugno al 20 luglio riguarderà i soggetti anche i soggetti con gli indici di affidabilità fiscale che dichiarano ricavi/compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Risolta anche con una specifica deroga, la discrasia riscontrata dagli operatori sulla modalità del differimento così come indicata nel comunicato MEF.

La proroga va infatti ad impattare unicamente la scadenza ordinaria delle imposte, quella del 30 giugno, stabilita all'articolo 17 comma 1 del dpr 435 del 2001, senza poi produrre il differimento anche del termine entro cui adempiere con la maggiorazione dello 0.4%, ovvero quello disciplinato al successivo comma 2 del citato articolo 17 la cui scadenza resta bloccata al 31 luglio. Nella norma che disciplina la proroga all'ultimo periodo del comma è infatti messo nero su bianco che la disposizione opera in deroga proprio a quanto disposto dall'articolo 17 comma 2 del dpr 435/2001 differendo solo il "primo" termine del pagamento delle imposte, dal 30 giugno al 20 luglio, lasciando inalterato il secondo, quello con la maggiorazione dello 0,4%, al 31 luglio 2023.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1747 - T.1674

Superficie 54 %

ItaliaOggi
Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 20256 Diffusione: 17529 Lettori: 74000 (0006901)

DATA STAMPA
www.datastampa.it

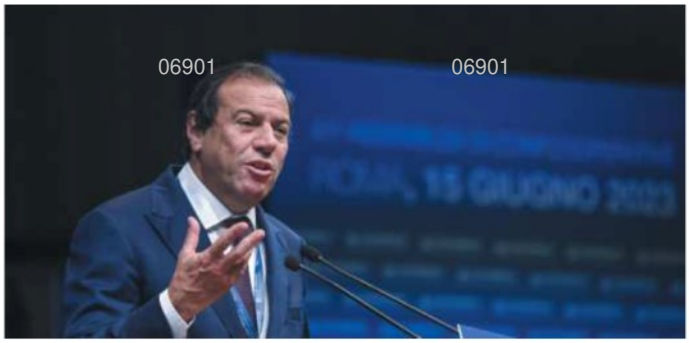


L'annuncio del viceministro Leo, intervenuto ieri a un convegno a Milano su "La delega fiscale. Riforma e semplificazione"

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1747 - T.1674